



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità  
Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

**DETERMINAZIONE N. 635 DEL 17/06/2016**

**Oggetto: Modifiche alla determinazione n. 464/2013 di recepimento dell'Accordo adottato in Conferenza Stato-Regioni e Unificata sul documento concernente "Linee guida per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002" (Rep. Atti n. 20/CU del 07/02/2013).**

- VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948 e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori regionali;
- VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 16975/97 del 09 luglio 2015, con il quale alla Dott.ssa Daniela Mulas sono attribuite le funzioni di Direttore del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare presso la Direzione della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che reca norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 concernente il regolamento sui sottoprodotti di origine animale;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, che reca disposizioni per l'applicazione del predetto Regolamento (CE) n. 1069/2009;
- VISTO Il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai "Controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali";
- VISTO Decreto Legislativo 1 ottobre 2012, n. 186 sulla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1069/2009 e del Regolamento (UE) n. 142/2011;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità  
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Determinazione n. 635 del 17/06/2016

- VISTO** l'Accordo, stipulato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28/8/1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e le Autonomie locali sul documento recante "Linee guida per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002" (Rep. Atti n. 20/CU del 07/02/2013), recepito nella Regione Autonoma della Sardegna con determinazione n. 464 del 16/05/2016 del Direttore del Servizio Prevenzione della Direzione Generale della Sanità;
- VISTO** l'Allegato 1 alla suddetta determinazione n. 464 del 16/05/2016 che, al secondo capoverso del comma 1 dell'art. 8, prevede che, relativamente al trasporto, sul territorio nazionale, dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati "La Regione, per accertate esigenze locali e nell'ambito del proprio territorio, può autorizzare l'utilizzo di un documento commerciale semplificato" e che "La scelta di tale opzione deve essere comunicata al Ministero della Salute";
- RICHIAMATA** la nota del Ministero della Salute, prot. n. 27467-P del 26/06/2013, acquisita con ns protocollo nr 0018370 del successivo 10/07/2013, contenente a chiarimenti relativi al richiamato comma 1 dell'art. 8 (documento commerciale semplificato) e con la quale sono stati informati gli Assessorati alla Sanità - Servizi Veterinari - delle Regioni e Province Autonome che "il documento commerciale semplificato qualora adottato dalle singole Regioni può essere utilizzato su tutto il territorio nazionale dai trasportatori di quelle Regioni che lo hanno autorizzato";
- ATTESO** che, al pari delle altre Regioni che hanno già autorizzato l'uso del suddetto documento commerciale semplificato (che ha altresì validità anche al di fuori di tali Regioni) di cui allo "Schema A" dell'Allegato 1 alla richiamata determinazione n. 464 del 16/05/2016, anche nella Regione Sardegna è stata nel frattempo verificata l'esigenza di autorizzarne l'utilizzo a tutti gli effetti;
- RITENUTO** quindi di dover procedere ad una necessaria modifica del comma 1 dell'art. 8 dell'Allegato 1 alla determinazione n. 464 del 16/05/2016, sostituendo la prima parte del secondo capoverso, che riportava la previsione di come: "La Regione, per accertate esigenze locali e nell'ambito del proprio territorio, può autorizzare l'utilizzo di un documento commerciale semplificato (Schema A)", con la seguente affermazione: "Nella Regione Autonoma della Sardegna è autorizzato per il materiale di categoria 1, 2 e 3, l'utilizzo del documento commerciale semplificato (Schema A)", fermo restando che "La scelta di tale opzione deve essere comunicata al Ministero della Salute";



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità  
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Determinazione n. 635 del 17/06/2016

**DETERMINA**

- ART. 1 Il primo periodo del secondo capoverso del comma 1 dell'articolo 8 dell'Allegato 1 alla determinazione n. 464 del 16/05/2016 è modificato, ovvero interamente sostituito dal seguente nuovo periodo: "Nella Regione Autonoma della Sardegna è autorizzato per il materiale di categoria 1, 2 e 3, l'utilizzo del documento commerciale semplificato (Schema A)".
- ART. 2 Il presente provvedimento sarà comunicato al Ministero della Salute ai sensi dell'art. 8, comma 2, secondo periodo del secondo capoverso, dell'Accordo adottato in Conferenza Stato-Regioni e Unificata Rep. Atti n. 20/CU del 07/02/2013.
- ART. 3 Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito internet della Regione Autonoma della Sardegna all'indirizzo [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it)
- ART. 4 La presente determinazione è trasmessa all'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31.

**Il Direttore del Servizio**  
Dott.ssa Daniela Mulas

AS/5.3

PLP/5.1

MP/Resp. 5.3